

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Organismo di Mediazione del Foro di Torino

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Costituzione.

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 28 del 04.03.2010 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (d'ora in avanti anche COA), con delibera 21.03.2011, l'Organismo di Mediazione del Foro di Torino (d'ora in avanti anche OdM), organo dell'Ente Ordine degli Avvocati di Torino.

Art. 2- Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa.

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del Consiglio dell'Ordine.

I fondi per il funzionamento dell'Organismo provengono dalle entrate derivanti dall'attività di mediazione.

L'Organismo è dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del COA secondo quanto disposto nel titolo IV del presente Statuto.

L'Organismo, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, come stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

Art. 3- Scopo.

L'Organismo ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, mediante procedimenti svolti anche secondo modalità telematiche;
- promuovere e diffondere lo sviluppo delle procedure di mediazione e la cultura della mediazione anche in ambito familiare e penale, di consumo e/o comunque in altri ambiti;

- costituire, ove lo ritenga del caso, un ente di formazione alla mediazione dei conflitti, nominando all'uopo uno o più responsabili scientifici di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.

L'Organismo si impegna a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

L'Organismo garantisce l'onorabilità del Responsabile, dei mediatori e dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Organismo si riserva la possibilità di stipulare accordi e/o convenzioni con altri ODM, anche privati, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione, nonché con enti di formazione ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del D.M. n. 150/2023.

L'Organismo si riserva la possibilità di stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con altri enti, organismi e/o istituzioni per le finalità di cui al presente Statuto, ai sensi dell'art. 5-quinquies del D.Lgs. n. 28/2010.

Art. 4- Sede.

L'Organismo svolge le sue funzioni presso la sede del COA nel Palazzo di Giustizia di Torino, nei locali messi a disposizione del COA dal Presidente del Tribunale di Torino in conformità dell'art. 18 del D.Lgs. n. 28/2010, e nei locali della Fondazione dell'Avvocatura Torinese "Fulvio Croce", siti in Torino, Via Santa Maria 1 (Palazzo Capris di Cigliè).

Il Responsabile dell'Organismo può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luoghi diversi.

TITOLO II - DEGLI ORGANI DELL'ODM

Art. 5- Gli organi.

Sono Organi dell'ODM:

- Il Presidente;
- Il Responsabile;
- Il Consiglio Direttivo.

Art. 6- Il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, e riferisce al COA sull'operato dell'Organismo.



Art. 7- Il Responsabile.

Il Responsabile dell'Organismo è nominato dal COA tra gli Avvocati che abbiano il titolo di mediatore ai sensi del D.M. n. 150/2023, nonché comprovata esperienza in materia di mediazione; fino a revoca.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il COA provvede tempestivamente alla nomina di un sostituto.

Il Responsabile svolge il suo incarico a titolo oneroso e i compensi del medesimo sono stabiliti dal COA con apposita delibera.

Se mediatore presso altro Organismo del medesimo circondario, il Responsabile deve chiedere la sospensione volontaria dall'attività di mediatore per l'intera durata dell'incarico, pena la revoca e la nomina di un sostituto.

Art. 8- Funzioni del Responsabile dell'OdM.

Il Responsabile assume le funzioni e gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile convoca e coordina le sedute del Consiglio Direttivo dell'OdM, senza diritto di voto, fissando i punti all'ordine del giorno.

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si avvale del personale della Segreteria dipendente del COA, promuovendone la formazione specifica.

Il Responsabile, con l'ausilio ove occorra della Segreteria, in particolare deve:

- stilare l'elenco dei mediatori aggiornandolo periodicamente;
- comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori;
- tenere il registro, anche informatico, degli affari di mediazione;
- curare la conservazione del fascicolo per tre anni successivi alla chiusura del procedimento;
- esaminare le istanze di mediazione;
- determinare il valore dell'istanza di mediazione, anche per il tramite di un suo delegato, nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile, maggiore a quanto dichiarato nell'istanza o difforme da quanto emerso nel corso della procedura, o vi sia notevole differenza tra le parti sul valore della lite, ai sensi del D.M. n. 150/2023;
- autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione in luoghi diversi da quelli di cui all'art. 4;
- autorizzare l'eventuale prelievo degli accordi in originale ai fini di esecuzione forzata;



- provvedere alla designazione dei mediatori;
- vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto per legge o per Regolamento;
- coordinare l'attività dei mediatori inseriti negli elenchi dell'ODM;
- coordinare e controllare l'attività di segreteria;
- esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori, in via preliminare e sommaria, adottando in via d'urgenza e cautelare i provvedimenti opportuni a salvaguardia dell'attività dell'OdM;
- provvedere in via cautelare alla sospensione del mediatore in caso di sua violazione delle norme del Regolamento e dello Statuto;
- riferire al Consiglio Direttivo dei provvedimenti cautelari adottati in base ai punti precedenti per i successivi provvedimenti di sua competenza.

Il Responsabile risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo il quale, per gravi motivi, può formulare al COA motivata richiesta di sua revoca.



Art. 9- Il Consiglio Direttivo: composizione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri nominati dal COA, anche tra i componenti del Consiglio dell'Ordine, e comunque scelti tra gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Torino, con specifiche competenza e comprovata esperienza in materia di mediazione. Al suo interno il Consiglio Direttivo dell'OdM elegge a maggioranza di voti il Presidente del Consiglio Direttivo e il Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo dell'OdM restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del COA e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Direttivo.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca di un componente, il COA provvede tempestivamente alla nomina di un sostituto, che completi il mandato del componente precedente.

Il COA può prevedere di riconoscere un'indennità a favore dei membri del Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle loro funzioni.

Se mediatore presso altro Organismo del medesimo circondario, il componente del Consiglio Direttivo deve chiedere la sospensione volontaria dall'attività di mediatore per l'intera durata dell'incarico, pena la revoca e la nomina di un sostituto.

Art. 10- Funzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve:

- deliberare l'ammissione dei soggetti che si propongono quali mediatori, secondo i criteri di cui al Regolamento;

- provvedere all'eventuale revisione in aumento e/o riduzione dell'elenco dei mediatori con le modalità di cui al Regolamento;
- approvare e modificare, a norma art. 28 e 30 D.M. 150/23 e nel rispetto dei criteri indicati, sentito il Consiglio dell'Ordine, le indennità dovute all'Organismo per il servizio di mediazione in relazione al valore della controversia;
- determinare il compenso spettante ai mediatori;
- esaminare i provvedimenti cautelari assunti dal Responsabile e provvedere in merito alla sospensione dei mediatori e alla cancellazione dall'elenco dei mediatori nei casi previsti dal Regolamento;
- esaminare ogni eventuale questione sottoposta alla sua attenzione dal Responsabile e provvedere ai sensi di quanto previsto dalla normativa e dal Regolamento.

Art. 11- Convocazione del Consiglio Direttivo.

Su iniziativa del Responsabile, il Consiglio Direttivo viene convocato senza necessità di formalità particolari, ed anche "*ad horas*".

Le riunioni del Consiglio sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Segretario o un suo delegato provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria del COA.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui una o più parti siano ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato, il Consiglio Direttivo delibera di corrispondere al mediatore un compenso in tutto o in parte per la quota di sua spettanza, in ragione e compatibilmente con il risultato di bilancio dell'anno di riferimento e con il riconoscimento del credito d'imposta da parte del Ministero ai sensi del D.M. 01.08.2023.

Art. 12- Funzioni del Segretario dell'Organismo.

Ove previsto, il Segretario esercita le funzioni a lui delegate e coadiuva il Responsabile nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13- La Segreteria Amministrativa.

La Segreteria Amministrativa è costituita dal personale dipendente messo a disposizione dell'OdM dal COA.

La segreteria Amministrativa cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione; tiene i fascicoli delle procedure di mediazione, con registro informatico, consentendo alle parti l'accesso agli atti del fascicolo nei limiti indicati nel Regolamento.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie, e sono tenuti all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010.

TITOLO III - DEI MEDIATORI

Art. 14- L'Elenco dei Mediatori.

Per svolgere le sue funzioni l'OdM si avvale di un elenco di almeno 7 mediatori composto esclusivamente da avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Torino, e da avvocati del Distretto a condizione di reciprocità, che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa anche deontologica vigente.

Il numero di mediatori dell'Organismo può essere rideterminato ogni anno, in relazione al concreto numero e tipo di mediazioni svolte nell'anno precedente, in modo da garantire una proporzionalità tra il numero di mediatori e il numero dei procedimenti; l'inserimento dell'elenco è subordinato al superamento di una pubblica selezione indetta dal COA, con prove valutative secondo gli standard qualitativi richiesti dall'Organismo.

Gli avvocati che chiedono l'iscrizione nel suddetto elenco devono altresì dichiarare la loro disponibilità a svolgere le funzioni di Mediatore per l'OdM ai sensi del D. Lgs. n.28/2010, in conformità alle previsioni del Regolamento dell'Organismo, e a sottoporsi a valutazione periodica finalizzata alla revisione delle competenze teorico-pratiche nella gestione delle procedure di mediazione, nonché indicare almeno due materie previste nell'elenco di cui all'art. 5 del D. Lgs 28/2010 nelle quali si ritengono maggiormente esperti.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

Art. 15- Il Mediatore.

Il Mediatore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal Regolamento dell'OdM..

Il Mediatore non può prestare il proprio servizio per più di 5 OdM.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'OdM di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Il mediatore deve essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Torino e deve aver assolto agli obblighi formativi.

Il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum con l'attestazione di eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione e provvede annualmente all'aggiornamento della propria scheda, depositando l'eventuale curriculum aggiornato, gli attestati di frequenza relativi ai corsi di aggiornamento in mediazione, ai corsi di formazione in mediazione o negoziazione, alla partecipazione ad eventi/convegni in materia di mediazione.

Il mediatore deposita ogni due anni, o comunque quando richiesto dall'ODM, l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'elenco dei mediatori.

Art. 16- Obblighi del Mediatore.

Al mediatore è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti nel Regolamento e di mantenere i requisiti di onorabilità fissati dalla normativa vigente.

Art. 17- Riservatezza del procedimento.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento.

Il mediatore è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

Art. 18- Norme di procedura – rinvio.

Le norme per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori, l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità, le ipotesi di sospensione e cancellazione dall'elenco sono contenute nel Regolamento dell'OdM, approvato dal COA.

TITOLO IV - DELLE ENTRATE E USCITE

Art. 19- Dei mezzi dell'OdM.

L'OdM, ferma la propria autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, per lo svolgimento delle sue funzioni può utilizzare locali, strumenti, mezzi e personale che il COA può mettere a disposizione o società dallo stesso controllate; può avvalersi altresì dell'attività di tirocinanti o stagisti, sentito il COA.

E' tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 20- Entrate e Uscite.

Costituiscono entrate dell'OdM i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Costituiscono uscite dell'OdM i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori e del Responsabile, le eventuali indennità riconosciute ai membri del Consiglio Direttivo, e i costi direttamente connessi con la gestione e amministrazione dell'Organismo.

L'OdM si dota, per la gestione corrente delle proprie entrate ed uscite, di apposito conto corrente bancario distinto da quello dell'ordine del COA.

La gestione contabile dell'OdM avviene con l'ausilio di un commercialista esterno; è separata ed autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati. Annualmente l'OdM trasmette i propri bilanci (preventivo e consuntivo) al COA per l'inserimento nel bilancio consolidato dell'Ordine degli Avvocati e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Le entrate dell'OdM sono utilizzate per pagare il compenso dei mediatori e per compensare le maggiori uscite dell'Ordine degli Avvocati derivanti dalle attività dell'Organismo, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- a. "spese personale": eventuali incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti o i soggetti che erogano servizi all'Ordine eventualmente assegnati all'OdM;
- b. "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'OdM;
- c. "spese postali e telefoniche": maggiori spese postali e telefoniche derivante dall'attività dell'OdM;
- d. "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'OdM e rendicontati.

Articolo 21- Obblighi assicurativi.

L'Organismo è tenuto a stipulare apposita assicurazione per copertura non inferiore ad euro 1.000.000,00 per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione, che includa nel novero degli assicurati i componenti del Consiglio Direttivo e il Responsabile, anche se non dipendenti dell'Organismo, limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata per l'Organismo con rinuncia alla rivalsa, e i mediatori sempre limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata per l'Organismo.



TITOLO V - NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 22- Entrata in vigore.

Il presente Statuto, in uno al Regolamento, viene trasmesso al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010.

Le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico entrano in vigore con l'iscrizione dell'OdM nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, cui sono stati trasmessi unitamente alla domanda di iscrizione.

Art. 23- Modifiche dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico. Scioglimento.

Ogni modifica di Statuto, Regolamento e Codice Etico dell'OdM compete al COA, anche su proposta del Consiglio Direttivo; le modifiche dello Statuto e del Regolamento devono essere comunicate al Ministero della Giustizia.

Ogni modifica dello Stato e del Regolamento diventa efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

L'OdM si estingue per delibera del COA, che nomina un liquidatore ed assicura, sino all'estinzione, il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Ordine degli Avvocati di Torino.


Art. 24- Norma di chiusura.

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Data, 22/07/2024


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Claudio Strata



LA PRESIDENTE

Avv. Simona Grabbi



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 26/07/2024

Il Responsabile dell'O.d.M.

Avv. Francesco Luigi Preve

